

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 24 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 16 DICEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno **sedici** del mese di **dicembre**, alle ore 14,00, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida - **Tesoriere**, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Pugliese Carlo e Avv. Vulpitta Giulio.

Sono assenti i Consiglieri Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Ciaravino Salvatore, Avv. Guitta Michele e Avv. Perniciaro Vincenzo.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e constatata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Pareri di congruità compensi professionali;
2. Procedura conciliativa ex art. 13⁹ Legge N. 247/2012;
3. Patrocinio a spese dello Stato in materia civile;
4. Iscrizione elenco avvocati patrocinio a spese dello Stato;
5. Domande di permanenza elenco nazionale difensori d'ufficio;
6. Tenuta Albo Avvocati - ricorso C.N.F.;
7. Albo Avvocati - accertamento ipotesi di incompatibilità;
8. Cancellazione Albo Avvocati;
9. Sospensione volontaria dall'esercizio professionale a norma dell'art. 20, comma 2° della Legge n. 247/2012;
10. Cancellazione Registro Praticanti Avvocati;
11. Compiuta Pratica;
12. Richiesta parere consultivo;
13. Esposti e segnalazioni;
14. Consiglio Distrettuale di Disciplina;
15. Consiglio Nazionale Forense;
16. Scuola Formazione Forense Avv. Pietro Drago;
17. Formazione professionale forense;
18. Morosi pagamento contributo 2021;
19. Varie;

- 20. Approvazione preventivi;
- 21. Proposte di convenzione;
- 22. Borsa di studio Avv. Salvatore Bologna.

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI PROFESSIONALI) e il Consigliere Segretario riferisce che l'Avv. =====, con nota del 30.11.2021, ha comunicato la rinuncia al parere di congruità, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine in data 25/07/2019, in relazione alla istanza di liquidazione dei compensi professionali N. 1910/2019 di Prot. del 20/06/2019 – F13 C N. 8/2019 presentata nei confronti di =====. Il Consiglio prende atto e dispone la definitiva archiviazione del procedimento.

§ Sempre in relazione al primo punto dell'ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI PROFESSIONALI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la proposta di delibera avanzata dal Consigliere delegato in ordine all'istanza N. 2105/2021 di prot. del 18/6/2021 – F13 C N. 8/2021 presentata dall'Avv. =====per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte in favore =====.

Il Responsabile del procedimento, Avv. Vincenzo Perniciaro ha depositato parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dell'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 2105/2021 del 18/6/2021 – F13 C N. 8/2021) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di istanza per la liquidazione dei compensi professionali nei confronti della propria cliente =====, per l'attività professionale espletata in materia giudiziale civile e penale, così come di seguito indicata:

===== omissis =====

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi per prestazioni di assistenza in materia civile e penale previsti dai parametri vigenti all'epoca della conclusione delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018);

Ritenuto che, avuto riguardo al valore ed alla natura delle controversie, al grado delle autorità adite, al numero e all'importanza delle questioni trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, stimasi congrua la liquidazione del compenso pari ad euro =====, in applicazione del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018, vigente all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Vincenzo Perniciaro, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso complessivo, di CPA e IVA come per legge, delle eventuali spese sostenute e documentate ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

Con riferimento al prossimo argomento in esame, il Consigliere Avv. Vulpitta Giulio dichiara di astenersi e si allontana dall'aula consiliare (n. 6 consiglieri presenti).

§ Sempre in relazione al primo punto dell'ordine del giorno (**PARERI DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI PROFESSIONALI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la proposta di delibera avanzata dal Consigliere delegato in ordine all'istanza N. 3123/2021 di prot. del 7/10/2021 – F13 P N. 13/2021 presentata dall'Avv. =====per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte in favore del Sig. =====

Il Responsabile del procedimento, Avv. Domenico Amoroso, propone di esprimere parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dall'Avv. ===== atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 3123/2021 del 7/10/2021 – F13 P N. 13/2021) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di istanza per la liquidazione dei compensi professionali nei confronti del proprio cliente Sig. =====, per l'attività professionale prestata nel procedimento penale N. =====/2016 R.G. N.R. – N. =====/2016 R.G. Trib. celebrato innanzi il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, definito con sentenza n. ===== dell'11.09.2018;

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi per prestazioni di assistenza in materia penale

previsti dai parametri vigenti all'epoca della conclusione delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso pari ad euro =====, in applicazione del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018, vigente all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Domenico Amoroso, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso complessivo, di CPA e IVA come per legge, delle eventuali spese sostenute e documentate ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

Si dà atto che alle ore 14,05 il Consigliere Avv. Vulpitta Giulio rientra in aula consiliare e partecipa alla seduta (n. 7 consiglieri presenti).

§ In relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PROCEDURA CONCILIATIVA EX ART. 13 COMMA 9 LEGGE N. 247/2012), il Consigliere Segretario riferisce sull'istruttoria espletata dal Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro, in qualità di responsabile del procedimento, con riferimento all'istanza presentata dall'Avv. ===== (Prot. N. 3159/2021 dell'11/10/2021 - F13 C n. 16/2021), volta ad ottenere il parere di congruità sui compensi professionali per l'attività prestata in favore della propria cliente Sig.ra =====.

Dà atto che le parti, in data 26 novembre 2021, hanno raggiunto, mediante la procedura conciliativa prevista dall'art. 13 comma 9 della legge professionale, un accordo, che viene oggi sottoposto alla ratifica del Consiglio, per la determinazione e corresponsione dei compensi professionali dovuti.

Il Consiglio:

Esaminata l'istanza depositata in data 11/10/2021 (F13 C n. 16/2021) dall'Avv. ===== per il rilascio del parere di congruità sui compensi professionali per l'attività prestata in favore della propria cliente Sig.ra ===== nella causa civile n. =====/2016 di R.G. promossa innanzi il Tribunale di Trapani contro =====. avente ad oggetto riduzione di ipoteca, definita con sentenza n. ===== del 14/12/2019.;

Preso atto che, all'esito dell'attività istruttoria espletata dal Consigliere Delegato Avv. Vincenzo Perniciaro, è stata formulata una proposta, che le parti hanno accettato, raggiungendo pertanto un accordo per il pagamento dei compensi professionali;

Visto l'accordo sottoscritto dalle parti in data 26 novembre 2021, che, allegato al presente verbale, ne costituisce parte integrante,

ad unanimità,

delibera

di ratificare ad ogni effetto di legge quanto concordato tra le parti:

"I compensi di competenza dell'Avv. =====, a saldo di quanto spettante per l'attività professionale sopra descritta espletata in favore della propria cliente =====, sono quantificati in € =====, somma onnicomprensiva, oltre gli oneri della mediazione pari ad euro 59,00 (cinquantanove/00) che l'Avv. ===== verserà in favore dell'Ordine degli Avvocati di Trapani."

Gli atti conciliativi, depositati, a norma dell'art. 29 comma 1 della Legge n. 247/2012, presso la cancelleria del Tribunale per l'apposizione della prescritta formula, costituiranno titolo esecutivo.

§ Si passa, quindi, all'esame del terzo punto all'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) e il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica

dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza delle pretese che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), all'unanimità, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 980/2021 G.P., N. 1091/2021 G.P., N. 1101/2021 G.P., N. 1158/2021 G.P., N. 1159/2021 G.P., N. 1162/2021 G.P., N. 1163/2021 G.P., N. 1164/2021 G.P., N. 1165/2021 G.P., N. 1166/2021 G.P., N. 1167/2021 G.P., N. 1168/2021 G.P., N. 1169/2021 G.P., N. 1170/2021 G.P., N. 1171/2021 G.P., N. 1172/2021 G.P., N. 1173/2021 G.P., N. 1174/2021 G.P., N. 1175/2021 G.P., N. 1176/2021 G.P., N. 1177/2021 G.P., N. 1178/2021 G.P., N. 1179/2021 G.P., N. 1180/2021 G.P., N. 1182/2021 G.P., N. 1183/2021 G.P., N. 1184/2021 G.P., N. 1185/2021 G.P., N. 1186/2021 G.P., N. 1187/2021 G.P., N. 1188/2021 G.P., N. 1189/2021 G.P., N. 1190/2021 G.P., come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

• § *Sempre in relazione al terzo punto all'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE)*, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza n° 1113/2021 G.P. presentata in data 12/11/2021 dal Sig. =====, tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per resistere nel procedimento civile promosso innanzi il Giudice di Pace di Trapani da =====avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale. Il Consiglio, ritenuto che la parte, per il tramite del proprio procuratore, ha comunicato la rinuncia all'istanza per intervenuto accordo tra le parti in via stragiudiziale; visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; ad unanimità, delibera di rigettare l'istanza n° 1113/2021 G.P. presentata in data 12/11/2021 dal Sig. =====

§ *In relazione al quarto punto dell'ordine del giorno (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)*, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 01/12/2021 dell'Avv. **Cavasino Annamaria Manuela**, nata a Palermo il 14/02/1992, iscritta al n. 1005 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 21/11/2019, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U.

approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione e amministrativi.

Il Consiglio: Letta l'istanza dell'Avv. Cavasino Annamaria Manuela; Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Cavasino Annamaria Manuela**, nata a Palermo il 14/02/1992, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le domande per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio presentate, a norma dell'art. 6 del regolamento del C.N.F. del 12 luglio 2019 (modificato il 20 marzo 2020) per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio, dagli avvocati di seguito indicati tramite l'apposita piattaforma informatica gestionale dedicata:

1. Avv. **Angelo Giovanni**, nato a Trapani il 06/06/1953;
2. Avv. **Antoci Fabrizio**, nato a Erice (TP) il 05/10/1970;
3. Avv. **Asta Caterina**, nata a Erice (TP) il 22/08/1981;
4. Avv. **Augugliaro Silvia**, nata a Erice (TP) il 07/07/1980;
5. Avv. **Aversa Massimo**, nato a Erice (TP) il 03/06/1972;
6. Avv. **Baiata Patrizia**, nata a Erice (TP) il 31/10/1973;
7. Avv. **Brillante Francesco**, nato ad Erice (TP) il 22/12/1982;
8. Avv. **Calvaruso Sebastiano**, nato ad Alcamo (TP) il 19/11/1989;
9. Avv. **Camarda Caterina**, nata a Castelvetro (TP) il 29/07/1987;
10. Avv. **Contorno Salvatore Fabrizio**, nato a Palermo il 13/06/1970;
11. Avv. **D'Angelo Vito**, nato ad Alcamo (TP) il 24/04/1981;
12. Avv. **De Felice Francesco Paolo Elio**, nato a Trapani il 25/07/1947;
13. Avv. **Di Via Francesco**, nato a Sorrento il 12/10/1984;
14. Avv. **Gagliardo Massimo**, nato ad Alcamo (TP) il 16/11/1975;
15. Avv. **Galia Gabriella**, nata ad Erice (TP) il 05/07/1976;
16. Avv. **Grillo Maria Cristina**, nata ad Alcamo (TP) il 06/08/1984;
17. Avv. **Lo Presti Maurizio**, nato a Messina (ME) il 31/03/1960;

18. Avv. **Marchingiglio Maria Laura**, nata ad Erice (TP) il 17/12/1983;
19. Avv. **Palmeri Caterina**, nata ad Erice (TP) il 04/05/1987;
20. Avv. **Pecorella Carmela**, nata ad Erice (TP) il 15/02/1976;
21. Avv. **Perino Alessandra**, nata ad Erice (TP) il 21/05/1989;
22. Avv. **Pizzo Angelo**, nato ad Alcamo (TP) il 15/05/1981;
23. Avv. **Pugliesi Tiziana**, nata ad Alcamo (TP) il 04/10/1974;
24. Avv. **Ruggirello Benedetto**, nato ad Erice (TP) il 10/06/1980;
25. Avv. **Santo Donatella**, nata ad Erice (TP) il 24/10/1972;
26. Avv. **Siragusa Marco**, nato a Rovigo il 15/09/1973;
27. Avv. **Stampa Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 27/07/1973;
28. Avv. **Tramonte Carlo**, nato a Salemi (TP) il 25/11/1978;
29. Avv. **Viscò Gaspare**, nato a Sorgono (NU) il 25/08/1979;
30. Avv. **Vitiello Mario**, nato ad Alcamo (TP) il 06/12/1975..

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti a norma del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 *quater* disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019;

Ritenuto che gli avvocati sopra elencati hanno regolarmente comprovato l'esercizio continuativo dell'attività nel settore penale e l'adempimento degli obblighi formativi per avere conseguito nell'anno 2020 almeno 5 crediti formativi di cui 2 nelle materie obbligatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 5 del regolamento della Formazione continua del C.N.F. n 6 del 16 luglio 2014 ovvero, nel caso dell'Avv. =====, esonerato dagli obblighi formativi per anzianità di iscrizione all'albo;

Ritenuto che gli stessi non hanno mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo e che, pertanto, risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio; ad unanimità dei presenti,

ESPRIME

parere favorevole per la permanenza dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati:

1. Avv. **Angelo Giovanni**, nato a Trapani il 06/06/1953;
2. Avv. **Antoci Fabrizio**, nato a Erice (TP) il 05/10/1970;

3. Avv. **Asta Caterina**, nata a Erice (TP) il 22/08/1981;
4. Avv. **Augugliaro Silvia**, nata a Erice (TP) il 07/07/1980;
5. Avv. **Aversa Massimo**, nato a Erice (TP) il 03/06/1972;
6. Avv. **Baiata Patrizia**, nata a Erice (TP) il 31/10/1973;
7. Avv. **Brillante Francesco**, nato ad Erice (TP) il 22/12/1982;
8. Avv. **Calvaruso Sebastiano**, nato ad Alcamo (TP) il 19/11/1989;
9. Avv. **Camarda Caterina**, nata a Castelvetro (TP) il 29/07/1987;
10. Avv. **Contorno Salvatore Fabrizio**, nato a Palermo il 13/06/1970;
11. Avv. **D'Angelo Vito**, nato ad Alcamo (TP) il 24/04/1981;
12. Avv. **De Felice Francesco Paolo Elio**, nato a Trapani il 25/07/1947;
13. Avv. **Di Via Francesco**, nato a Sorrento il 12/10/1984;
14. Avv. **Gagliardo Massimo**, nato ad Alcamo (TP) il 16/11/1975;
15. Avv. **Galia Gabriella**, nata ad Erice (TP) il 05/07/1976;
16. Avv. **Grillo Maria Cristina**, nata ad Alcamo (TP) il 06/08/1984;
17. Avv. **Lo Presti Maurizio**, nato a Messina (ME) il 31/03/1960;
18. Avv. **Marchingiglio Maria Laura**, nata ad Erice (TP) il 17/12/1983;
19. Avv. **Palmeri Caterina**, nata ad Erice (TP) il 04/05/1987;
20. Avv. **Pecorella Carmela**, nata ad Erice (TP) il 15/02/1976;
21. Avv. **Perino Alessandra**, nata ad Erice (TP) il 21/05/1989;
22. Avv. **Pizzo Angelo**, nato ad Alcamo (TP) il 15/05/1981;
23. Avv. **Pugliesi Tiziana**, nata ad Alcamo (TP) il 04/10/1974;
24. Avv. **Ruggirello Benedetto**, nato ad Erice (TP) il 10/06/1980;
25. Avv. **Santo Donatella**, nata ad Erice (TP) il 24/10/1972;
26. Avv. **Siragusa Marco**, nato a Rovigo il 15/09/1973;
27. Avv. **Stampa Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 27/07/1973;
28. Avv. **Tramonte Carlo**, nato a Salemi (TP) il 25/11/1978;
29. Avv. **Viscò Gaspare**, nato a Sorgono (NU) il 25/08/1979;
30. Avv. **Vitiello Mario**, nato ad Alcamo (TP) il 06/12/1975.

Dà mandato alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (TENUTA ALBO AVVOCATI – DECISIONE RICORSO AL C.N.F.), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 30/11/2021, ha notificato la sentenza n. 201/2021 con la quale è stato accolto il ricorso N. 155/2019 di R.G. presentato dall'Avv. =====, avverso la delibera del Consiglio, adottata nella seduta del 17/12/2018, con cui veniva disposta la cancellazione dell'Avv. ===== dall'Albo degli Avvocati. Il Consiglio, preso atto della definizione del procedimento, dispone l'inserimento della decisione del C.N.F. nel fascicolo personale dell'iscritta.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (ACCERTAMENTO IPOTESI INCOMPATIBILITÀ ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. =====, con pec dell'11/12/2021 (Prot. n. 3968 del 13.12.2021), ha presentato le proprie osservazioni in risposta alla comunicazione circa la sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità, a norma dell'art. 18 della Legge professionale n. 247/2012, tra l'iscrizione all'Albo e il contestuale svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze =====. Al contempo, l'Avv. ===== ha chiesto al Consiglio di essere sentita personalmente. Il Consiglio, preso atto delle osservazioni presentate dall'Avv. =====, delibera di nominare responsabile del procedimento il Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro e dispone l'audizione dell'Avv. ===== per la seduta del 13 gennaio 2022 alle ore 15,00. Manda alla Segreteria per le comunicazioni conseguenziali.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 22/11/2021 dall'Avv. **Titone Stefania**, nata a Parma il 28/07/1975, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Titone Stefania** è stata iscritta al N. 481 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 18/01/2005;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Titone Stefania** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Titone Stefania**, nata a Parma il 28/07/1975, dall'Albo degli Avvocati.

Avverte l'Avv. Titone Stefania che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il

Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 03/12/2021 dall'Avv. **D'Angelo Graziano**, nato ad Alcamo (TP) il 02/07/1956, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **D'Angelo Graziano** è stato iscritto al N. 788 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 10/01/2012;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **D'Angelo Graziano** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **D'Angelo Graziano**, nato ad Alcamo (TP) il 02/07/1956, dall'Albo degli Avvocati.

Avverte l'Avv. D'Angelo Graziano che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il

Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 09/12/2021

dall'Avv. **Ferrarella Floriana**, nata a Palermo il 15/03/1977, e la successiva nota di rettifica acquisita al protocollo n. 3998 del 14/12/2021, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Ferrarella Floriana** è stata iscritta al N. 537 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 03/10/2006;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Ferrarella Floriana** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Ferrarella Floriana**, nata a Palermo il 15/03/1977, dall'Albo degli Avvocati.

Avverte l'Avv. Ferrarella Floriana che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il

Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 10/12/2021 dall'Avv. **Federico Marcello**, nato a Erice (TP) il 08/06/1990, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Federico Marcello** è stato iscritto al N. 994 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 15/01/2019;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Federico Marcello** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Federico Marcello**, nato a Erice (TP) il 08/06/1990, dall'Albo degli Avvocati.
Avverte l'Avv. Federico Marcello che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 14/12/2021 dall'Avv. **Barbera Sofia**, nata a Palermo il 22/03/1990, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Barbera Sofia** è stata iscritta al N. 981 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 10/04/2018;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Barbera Sofia** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Barbera Sofia**, nata a Palermo il 22/03/1990, dall'Albo degli Avvocati.
Avverte l'Avv. Barbera Sofia che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 15/12/2021 dall'Avv. **Faliero Francesco**, nato a Erice (TP) il 08/05/1981, e la successiva nota di rettifica assunta al protocollo n. 4035 del 16/12/2021, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Faliero Francesco** è stato iscritto al N. 854 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 17/01/2014;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Faliero Francesco** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Faliero Francesco**, nato a Erice (TP) il 08/05/1981, dall'Albo degli Avvocati.

Avverte l'Avv. Faliero Francesco che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (SOSPENSIONE VOLONTARIA DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE A NORMA DELL'ART. 20 COMMA 2° LEGGE N. 247/2012), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 09/12/2021 dall'Avv. **Ruggirello Marirosalba**, nata a Custonaci (TP) il 25/01/1975, iscritta al n. 731 dell'Albo degli Avvocati dal 23.02.2010, volta ad ottenere la sospensione volontaria dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 20, comma 2°, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, per un periodo non inferiore a sei mesi.

Il Consiglio, preso atto dell'istanza presentata dall'Avv. **Ruggirello Marirosalba**, ritenuto che la sospensione dall'esercizio professionale è una facoltà riconosciuta, ai sensi dell'art. 20, 2° comma, L. n. 247/2012, all'avvocato iscritto all'Albo e che tale facoltà è svincolata dall'obbligo di motivazione;

all'unanimità,

DELIBERA

di accogliere la richiesta di sospensione a tempo indeterminato - ai sensi dell'art. 20, comma 2°, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dall'esercizio dell'attività professionale avanzata in data 18/11/2021 dall'Avv. **Ruggirello Marirosalba**, nata a Custonaci (TP) il 25/01/1975, dando mandato alla segreteria

per l'annotazione sull'Albo professionale.

Avverte che:

- *la durata della sospensione è rimessa alla volontà del professionista non essendo previsti limiti temporali alla sospensione volontaria, pertanto, cesserà solo a seguito di successiva richiesta dell'iscritto;*
- *nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall'art.18 della Legge professionale in quanto collegate alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status;*
- *la copertura assicurativa deve permanere anche in capo all'avvocato sospeso a richiesta dall'attività professionale, sia perché l'art. 12 Legge n. 247/2012, che sancisce l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell'origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione (parere C.N.F. 25 ottobre 2017, n. 78).*
- *l'avvocato sospeso ex art. 20, 2° comma, Legge professionale è tenuto al pagamento del contributo annuale di iscrizione e all'adempimento degli obblighi formativi;*
- *la sospensione volontaria comporta d'ufficio la cancellazione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza forense ai sensi dell'art. 6 del regolamento di Cassa Forense in attuazione dell'art. 21 co. 8 e 9 della L. n. 247/2012.*

Dispone darsi comunicazione della presente delibera alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, ai sensi dell'art. 6 del regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012, approvato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 23.11.2021 dal Dott. **Bonura Benedetto**, nato a Palermo il 08/07/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Bonura Benedetto** è stato iscritto al n. 2829 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 08/05/2018; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento

disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. **Bonura Benedetto** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Bonura Benedetto**, nato a Palermo il 08/07/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito

§ **Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 23.11.2021 dalla Dott.ssa **Bonura Rita Francesca**, nata a Palermo il 23/06/1995, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Bonura Rita Francesca** è stata iscritta al n. 2886 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 08/11/2019; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Bonura Rita Francesca** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Bonura Rita Francesca**, nata a Palermo il 23/06/1995, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ **Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 25.11.2021 dal Dott. **Palermo Pietro Angelo**, nato ad Alcamo (TP) il 09/09/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati dal 25.11.2021.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Palermo Pietro Angelo** è stato iscritto al n. 2757 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 30/03/2017; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento

disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. **Palermo Pietro Angelo** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Palermo Pietro Angelo**, nato ad Alcamo (TP) il 09/09/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 25.11.2021. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 30.11.2021 dalla Dott.ssa **Genovese Roberta**, nata a Erice (TP) il 14/11/1989, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Genovese Roberta** è stata iscritta al n. 2796 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 19/12/2017; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Genovese Roberta** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Genovese Roberta**, nata a Erice (TP) il 14/11/1989, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 30.11.2021 dalla Dott.ssa **Vallone Giovanna**, nata ad Alcamo (TP) il 28/11/1969, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Vallone Giovanna** è stata iscritta al n. 2943 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 28/01/2021; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Vallone**

Giovanna è in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Vallone Giovanna**, nata ad Alcamo (TP) il 28/11/1969, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ **Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 02.12.2021 dalla Dott.ssa **La Rocca Chiara**, nata a Erice (TP) il 08/08/1994, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **La Rocca Chiara** è stata iscritta al n. 2885 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 08/11/2019; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **La Rocca Chiara** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **La Rocca Chiara**, nata a Erice (TP) il 08/08/1994, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ **Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 03.12.2021 dal Dott. **Incamicia Sergio**, nato a Erice (TP) il 27/08/1993, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Incamicia Sergio** è stato iscritto al n. 2894 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 30/01/2020; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. **Incamicia Sergio** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17,

comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Incamicia Sergio**, nato a Erice (TP) il 27/08/1993, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 03.12.2021 dalla Dott.ssa **Pipitone Valeria**, nata a Palermo il 03/10/1990, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Pipitone Valeria** è stata iscritta al n. 2847 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 27/11/2018; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Pipitone Valeria** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Pipitone Valeria**, nata a Palermo il 03/10/1990, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 10.12.2021 dal Dott. **Culcasi Giuseppe**, nato a Erice (TP) il 27/08/1993, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'allegato Elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Culcasi Giuseppe** è stato iscritto al n. 2736 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 22/11/2016; Ritenuto che il Dott. **Culcasi Giuseppe** è stato autorizzato ad esercitare l'attività professionale in sostituzione dell'Avv. Marco Siragusa con delibera del 27.02.2018; Ritenuto che nei

confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. **Culcasi Giuseppe** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Culcasi Giuseppe**, nato a Erice (TP) il 27/08/1993, dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'allegato elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'art. 41, comma 12, della citata legge. Avverte inoltre che la cancellazione dall'Elenco Speciale comporterà la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria conseguenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per esercitare l'attività professionale in sostituzione dell'avvocato **Marco Siragusa**, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in **ambito civile** di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in **ambito penale** nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

Fà presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che la presente delibera venga comunicata all'interessato ed alla Presidenza del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace di Trapani ed Alcamo per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 15.12.2021 dalla Dott.ssa **Tiziano Miriam**, nata ad Alcamo (TP) il 24/06/1994, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 15/12/2021.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Tiziano Miriam** è stata iscritta al n. 2949 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 08/04/2021; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Tiziano Miriam** è in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad

unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Tiziano Miriam**, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 15/12/2021. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Passando all'esame dell'undicesimo punto posto all'O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 09.12.2021 dal Dott. **Costa Vincenzo**, nato a Trapani il 24/04/1971, iscritto al N. 2843 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 06/11/2018, il quale, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiede il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il libretto di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ad unanimità, delibera il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Alle ore 14,12 entra in aula consiliare e partecipa alla seduta il Consigliere Avv. Giacomina Castiglione (N. 8 consiglieri presenti).

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (RICHIESTA PARERE CONSULTIVO), il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio la richiesta di parere consultivo, trasmessa tramite pec del 02.11.2021 dall'Avv. =====. Il Consiglio, letta l'istanza presentata dall'Avv. =====, dispone il non luogo a provvedere in quanto la richiesta afferisce a materia non di competenza del Consiglio.

§ Passando all'esame del tredicesimo punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo, con nota del 19.10.2021, ha trasmesso la delibera del 14/10/2021 di archiviazione del procedimento disciplinare n. 164/2021 a carico dell'Avv. ===== a seguito dell'esposto N. 20/2021 del 20/5/2021 presentato dall' Avv. =====. Con la medesima delibera, il C.D.D. di Palermo ha disposto l'invio al COA di Trapani del fascicolo disciplinare n. 164/2021, ravvisando nella condotta posta in essere dall'Avv. ===== elementi meritevoli di valutazione disciplinare. Il Consiglio dispone l'iscrizione

dell'esposto nei confronti dall'Avv. ===== al N. 27/2021 F 12 del R. G. Esp. e, a norma dell'art. 11 del Reg. n.2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

§ Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI), il Consigliere Segretario comunica che il Tribunale di =====, con nota del 01.12.2021, ha trasmesso copia del verbale dell'udienza tenutasi il 29.11.2021 nel procedimento penale =====/2017 R.G.N.R. – N. =====/2020 R.G. Trib. a carico ===== per la valutazione della condotta deontologica dell'Avv. =====. Il Consiglio dispone l'iscrizione dell'esposto nei confronti dall'Avv. ===== al N. 28/2021 F 12 del R. G. Esp. e, a norma dell'art. 11 del Reg. n.2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia =====.

§ Passando all'esame del quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA), il Consigliere Segretario comunica che il Presidente del C.D.D. di Palermo, con nota del 24.11.2021, ha comunicato formalmente il provvedimento di richiamo verbale nei confronti dell'Avv. =====, adottato con delibera del 14/06/2019 nel procedimento disciplinare n. 162/2015 C.D.D. a seguito dell'esposto N. 113/2014 =====. Il Consiglio prende atto e dispone l'inserimento del provvedimento del C.D.D. di Palermo nel fascicolo personale dell'Avv. =====.

§ Passando all'esame del quindicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 20/11/2021, ha trasmesso il testo del parere in merito all'obbligatorietà di esibizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) in capo agli avvocati affidatari di incarichi da parte di pubbliche amministrazioni. Il Consiglio dispone l'inoltro di circolare informativa agli iscritti.

§ Passando all'esame del sedicesimo punto posto all'O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE FORENSE AVV. PIETRO DRAGO), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Laura Tasquier, n. q. di Direttore

della Scuola, con nota del 01/12/2021, ha proposto al COA di valutare l'interesse e l'opportunità di organizzare, in collaborazione con la Scuola Forense e con il patrocinio della Scuola Superiore dell'Avvocatura, un seminario, destinato agli iscritti all'albo degli avvocati, finalizzato alla formazione dei formatori specializzati nell'insegnamento nell'ambito dei corsi per l'accesso alla professione forense. Il Consiglio, pur manifestando apprezzamento per la pregevole iniziativa, delibera di non partecipare all'organizzazione dell'evento avendo la Scuola autonoma dotazione finanziaria e organizzativa. Il Consiglio si riserva tuttavia il riconoscimento dei crediti ai fini della formazione obbligatoria.

§ Passando all'esame del diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI), il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento urgente del 29/11/2021 del Presidente per l'accREDITAMENTO (con n. 2 C.F. ordinari) del convegno dal titolo "La legislazione emergenziale anti covid", organizzato da Uni Trapani, che si terrà in modalità mista il prossimo 20 dicembre 2021 presso il Polo Universitario di Trapani. Il Consiglio ratifica l'operato del Presidente.

- *Sempre in relazione al punto ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI*, il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento urgente del 09/12/2021 del Presidente di rigetto dell'istanza 7.12.2021 di accREDITAMENTO del convegno dal titolo "Il Piano integrato di attività ed organizzazione. Una nuova opportunità per ripensare l'organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, orientandola al risultato", organizzato dal Comune di Alcamo. Il Consiglio ratifica l'operato del Presidente.

- *Sempre in relazione al punto ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI*, il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il proprio provvedimento urgente del 09/12/2021 per l'accREDITAMENTO (con n. 3 C.F. ordinari) del convegno dal titolo "Le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento", in programma oggi, 16 dicembre 2021, organizzato dalla Camera Civile di Trapani. Il Consiglio ratifica l'operato del Consigliere Segretario.

Il Consigliere Segretario riferisce inoltre che la Camera Civile, unitamente all'istanza di accREDITAMENTO presentata il 09/12/2021, ha richiesto al Consiglio di valutare la possibilità di patrocinare l'iniziativa concedendo un contributo economico a sostegno delle spese organizzative sostenute. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera di patrocinare l'evento con la concessione di un contributo economico di € 200,00.

Sempre in relazione al punto **ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI**, il Consigliere Segretario comunica che il prossimo 22 dicembre 2021 il Consiglio organizzerà un convegno in modalità FAD dal titolo “Il Procedimento disciplinare”. Il Consiglio delibera l’accreditamento del convegno con n. 3 c.f. in materia obbligatoria e autorizza la spesa fino a € 400,00 sul cap.26.7 Formazione professionale – organizzazione eventi formativi.

§ Sempre con riferimento al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le domande di esonero parziale dagli obblighi formativi per il triennio 2020/2022 presentate, a norma dell’art. 15 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, dagli avvocati di seguito indicati: =====.

Il Consiglio, ritenuto che le richieste di esonero su base triennale non possono trovare accoglimento in quanto gli anni 2020 e 2021 non rientrano in alcun triennio formativo, secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Forense con le delibere n. 168 del 20 marzo 2020 e n. 310 del 18 dicembre 2020, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Amoroso Domenico, ad unanimità, delibera di accogliere le domande di esonero parziale presentate dagli iscritti sopra indicati limitatamente agli anni 2020 e 2021 con una riduzione del monte crediti da conseguire nel 2020 da N. 5 c.f. a N. 3 di cui n. 2 in materie obbligatorie e nel 2021 da N. 15 c.f. a N. 8 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

Solo ed esclusivamente in relazione alla posizione dell’Avv. =====, il Consiglio, valutate opportunamente le ragioni indicate nell’istanza, delibera di concedere l’esonero totale dagli obblighi formativi per il 2020 e per il 2021.

• *Sempre in relazione al punto* **ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI**, il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la domanda di esonero parziale dagli obblighi formativi per l’anno **2020** presentata il 30.11.2021, a norma dell’art. 15 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, dall’Avv. =====.

Il Consiglio delibera di concedere all’Avv. ===== l’esonero parziale per l’anno 2020 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 5 c.f. a N. 3 c.f..

• *Sempre in relazione al punto* **ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI**, il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le domande di esonero parziale dagli obblighi formativi **per l’anno 2020 e per l’anno 2021** presentate, a norma dell’art. 15 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, dagli avvocati di seguito indicati: =====.

Il Consiglio delibera di concedere agli iscritti sopra indicati l'esonero parziale per l'anno 2020, con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 5 c.f. a N. 3 c.f., e per l'anno 2021, con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 8 c.f. di cui n. 3 in materie obbligatorie.

• *Sempre in relazione al punto **ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI***, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 07/12/2021 dell'Avv. =====, volta ad ottenere l'esonero totale dagli obblighi formativi per l'anno 2020 e per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. b) (gravidanza e maternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio, ritenuto che le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di esonero non rientrano nel novero delle ipotesi per cui il Consiglio può concedere l'esenzione totale dagli obblighi formativi, delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2020, con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 5 c.f. a N. 3 c.f., e per l'anno 2021, con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 8 c.f. di cui n. 3 in materie obbligatorie.

• *Sempre in relazione al punto **ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI***, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 26/11/2021 dell'Avv. =====, volta ad ottenere l'esonero dagli obblighi formativi per il triennio 2020/2022 o in subordine per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. b) (grave malattia) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio, valutate le circostanze oggettive che impediscono l'adempimento dell'obbligo della formazione, delibera di concedere l'esonero totale dagli obblighi formativi per l'anno 2021.

• *Sempre in relazione al punto **ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI***, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le domande di esonero parziale dagli obblighi formativi per l'anno 2021 presentate, a norma dell'art. 15 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, dagli avvocati di seguito indicati: =====.

Il Consiglio delibera di concedere agli iscritti sopra indicati l'esonero parziale per l'anno 2021 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 8 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

§ Sempre con riferimento al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – COMPENSAZIONE CREDITI FORMATIVI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio Istanze di compensazione crediti formativi depositate in dagli iscritti di seguito indicati:

- L'Avv. =====, con istanza del 09/11/2021, ha richiesto la compensazione dei crediti formativi conseguiti in eccedenza nell'anno **2020**, in osservanza delle disposizioni di cui alla delibera n. 168 del 20 marzo 2020 del C.N.F., con quelli da conseguire nell'anno 2021. Il Consiglio autorizza la compensazione dei C.F..

- L'Avv. =====, con istanza del 26/11/2021, ha richiesto la compensazione dei crediti formativi conseguiti in eccedenza nell'anno **2020**, in osservanza delle disposizioni di cui alla delibera n. 168 del 20 marzo 2020 del C.N.F., con quelli da conseguire nell'anno 2021. Il Consiglio autorizza la compensazione dei C.F..

- L'Avv. =====, con istanza del 10/12/2021, ha richiesto la compensazione dei crediti formativi conseguiti in eccedenza nell'anno **2020**, in osservanza delle disposizioni di cui alla delibera n. 168 del 20 marzo 2020 del C.N.F., con quelli da conseguire nell'anno 2021. Il Consiglio autorizza la compensazione dei C.F..

- L'Avv. =====, con istanza del 13/12/2021, ha richiesto la compensazione dei crediti formativi conseguiti in eccedenza nell'anno **2020**, in osservanza delle disposizioni di cui alla delibera n. 168 del 20 marzo 2020 del C.N.F., con quelli da conseguire nell'anno 2021. Il Consiglio autorizza la compensazione dei C.F..

- L'Avv. =====, con istanza del 13/12/2021, ha richiesto la compensazione dei crediti formativi conseguiti in eccedenza nell'anno **2020**, in osservanza delle disposizioni di cui alla delibera n. 168 del 20 marzo 2020 del C.N.F., con quelli da conseguire nell'anno 2021. Il Consiglio autorizza la compensazione dei C.F..

§ Sempre con riferimento al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio Istanze di riconoscimento crediti formativi depositate in dagli iscritti di seguito indicati:

- L'Avv. =====, con istanza del 29/11/2021, ha richiesto, ai sensi del Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per l'attività di relatore svolta nell'ambito del convegno dal titolo =====. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 1 C.F. per l'attività di relatore svolta.

- L'Avv. =====, con istanza del 01/12/2021, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione all'incontro di studio sul tema "Teoria dei beni, situazioni di appartenenza e diritto vivente", articolato in n. 3 sessioni, organizzato dalla struttura territoriale di formazione di Palermo della Scuola Superiore della Magistratura tenutosi nei gg. 28 e 29 ottobre 2021 a Palermo. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 9 C.F..

- L'Avv. Maria Orlando, con istanza del 09/12/2021, ha richiesto, ai sensi del Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per l'attività di relatrice svolta nell'ambito del convegno del 22.01.2021 dal titolo "Mantenimento figlio maggiorenne: diritti e doveri" e del convegno del 27.04.2021 dal titolo Avvocato specialista: opportunità e criticità. Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Segretario Avv. Maria Orlando delibera il riconoscimento di n. 2 C.F. oltre quelli previsti per la partecipazione.

§ Si passa, quindi, all'esame del diciottesimo punto all'ordine del giorno (MOROSI CONTRIBUTO 2021) e il Consigliere Tesoriere riferisce in merito alla posizione degli iscritti che non hanno ancora provveduto al versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo e/o Registro per l'anno 2021.

Alla data odierna hanno provveduto al pagamento del contributo 2021 gli iscritti =====

Il Consiglio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29⁶ della Legge 31/12/2012, n. 247, delibera di procedere alla convocazione - a mezzo pec - per la seduta del 27 gennaio 2022 alle ore 15,00 degli iscritti agli Albi e/o Registri professionali che non risultano in regola con il versamento del contributo di iscrizione per l'anno 2021.

§ Si passa, quindi, all'esame del diciannovesimo punto dell'ordine del giorno (VARIE), il Consigliere Segretario comunica che il COA di Siracusa, in data 20.11.2021, ha trasmesso un comunicato a seguito della sentenza n. 7442/2021 del Consiglio di Stato sul conferimento di incarichi legali a titolo gratuito da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Il Consiglio prende atto.

Sempre in relazione al punto VARIE, il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Ludovico La Grutta ha fatto omaggio al Consiglio de "La Gazzetta del Tribunale di Trapani" Rivista di giurisprudenza civile e commerciale diretta dagli avvocati Alberto La Grutta e Francesco Adragna – anno 1891. Il Consiglio prende atto e dispone l'inoltro di una lettera di ringraziamento all'Avv. Ludovico La Grutta.

Sempre in relazione al punto VARIE, il Consigliere Segretario comunica che il Prof. Ignazio Tardia, Vice Presidente Vicario del Polo Universitario della Provincia di Trapani, con istanza del 16/12/2021, ha richiesto al Consiglio di esprimere un parere in merito all'opportunità di avviare nel nostro territorio un nuovo percorso formativo con l'istituendo Corso di Studi triennale in "Scienza della Difesa e della Sicurezza Internazionale", da attivarsi presso il Polo Universitario di Trapani. Il Consiglio, effettuato un

sommario e preliminare esame del progetto di istituzione del nuovo Corso di Laurea denominato “Scienza della Difesa e della Sicurezza Internazionale” (almeno nei termini risultanti dalla relativa bozza), rilevato che il progetto appare dotato di un potenziale, sufficiente grado di attrattività, delibera di esprimere, allo stato, parere favorevole all’iniziativa, anche nella prospettiva di accrescere l’offerta formativa nel territorio.

§ Si passa, quindi, all’esame del ventesimo punto dell’ordine del giorno (APPROVAZIONE PREVENTIVI), il Consigliere Segretario riferisce che la Ditta Angelino ha comunicato il preventivo di spesa, per un importo pari ad euro 500,00, per il rinfresco del 20 dicembre 2021 in occasione della cerimonia di scambio degli auguri natalizi. Il Consiglio delibera di approvare il preventivo di spesa della Ditta Angelino per un importo di euro 500,00, autorizzando sin d’ora il Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento, previa presentazione della relativa fattura elettronica.

§ Si passa, quindi, all’esame del ventunesimo punto dell’ordine del giorno (PROPOSTE DI CONVENZIONE), il Consigliere Segretario comunica che la Edinform di Antonino Simonte & C. s.a.s., con nota del 23/11/2021, ha trasmesso proposta di convenzione riservata agli avvocati iscritti all’albo di Trapani per lo smaltimento, a norma di legge, di toner e cartucce. Il Consiglio approva la proposta di convenzione e ne autorizza la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ordine.

• *Sempre in relazione al punto* **PROPOSTE DI CONVENZIONE**, il Consigliere Segretario comunica che la Ditta Damper Sistemi di Perinzano Daniele, con nota del 03.12.2021, ha fatto pervenire proposta di convenzione riservata agli avvocati iscritti all’albo di Trapani per la fornitura della soluzione di archiviazione della posta elettronica certificata denominata Salvapec. Il Consiglio approva la proposta di convenzione e ne autorizza la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ordine.

Si dà atto che alle ore 14,50, il Consigliere Avv. Vulpitta Giulio si allontana dall’aula consiliare e abbandona la seduta (n. 7 consiglieri presenti).

§ Si passa, quindi, all’esame del ventiduesimo punto dell’ordine del giorno (BORSA DI STUDIO AVV. SALVATORE BOLOGNA), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la bozza

del bando per il conferimento di n. 1 borsa di studio in memoria dell'Avvocato Salvatore Bologna. Il Consiglio, esaminata la bozza di bando, lo approva e ne dispone la trasmissione ai COA del Distretto, la pubblicazione sul sito e sulla pagina facebook dell'Ordine e l'inoltro di apposito comunicato stampa.

§ Si passa, quindi, all'esame del ventitreesimo punto all'ordine del giorno (RIMBORSI) e il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Castiglione Giacoma, con istanza del 10/12/2021, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad € 73,00 per la partecipazione alla riunione della Rete CPO della Sicilia tenutasi il giorno 26 novembre 2021 ad Agrigento. Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A. e del Consigliere Avv. Castiglione Giacoma, delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'Avv. Giacoma Castiglione dell'importo pari ad € 73,00, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

• *Sempre in relazione al punto RIMBORSI*, il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Orlando Maria, con istanza dell'11/12/2021, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad € 90,00 per la partecipazione alla riunione dell'Assemblea dell'Unione degli Ordini forensi della Sicilia tenutasi il giorno 26 novembre 2021 ad Agrigento. Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A. e del Consigliere Segretario Avv. Orlando Maria, delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'Avv. Orlando Maria dell'importo pari ad € 90,00, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

• *Sempre in relazione al punto RIMBORSI*, il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Vito Galluffo, con istanza del 14/12/2021, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad € 72,00 per la partecipazione all'incontro "Agorà dei Presidenti degli Ordini e delle Unioni" dello scorso 10 dicembre 2021 a Roma. Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A. e del Presidente Avv. Vito Galluffo, delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'Avv. Vito Galluffo dell'importo pari ad € 72,00, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

§ Si passa, quindi, all'esame del ventiquattresimo punto all'ordine del giorno (ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO) e il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 16/12/2021 dall'Avv. **Angelo Antonino**, nato a Erice (TP) il

26/03/1986, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p..

Il Consiglio:

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente comprovante la sussistenza del requisito richiesto ai fini dell'iscrizione dall'art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.;

Ritenuto che l'istante è in regola con gli obblighi di formazione relativi all'anno 2020 e che lo stesso non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 2015; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Angelo Antonino**, nato a Erice (TP) il 26/03/1986 (NGLNNN86C26D423O), iscritto al N. 1001 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 26/09/2019.

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

Prima di terminare i lavori consiliari, il Presidente dà atto che si procederà in seduta pubblica per l'espletamento del giuramento di rito, a norma dell'art. 8 della Legge n. 247/2012, da parte dell'Avv. **Chirco Maria Giovanna**, che ha ottenuto l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati nella seduta del 26 novembre 2021.

Alle ore **15,05**, viene introdotta in aula l'Avv. **Chirco Maria Giovanna**, nata a Erice (TP) il 04/07/1986, la quale viene chiamata a rendere la dichiarazione di impegno solenne, ripetendo la seguente formula:

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Pronunciato l'impegno solenne di cui sopra, come da separato verbale inserito agli atti del fascicolo personale, il Consigliere Segretario dichiara l'Avv. **Chirco Maria Giovanna**, come sopra generalizzata, immessa nella funzione di Avvocato.

Quindi, il Presidente, nel formulare al neo avvocato le più sincere congratulazioni, dichiara chiusa la seduta pubblica del Consiglio alle ore 15.10.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,15 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 13 gennaio 2022 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Maria Orlando

Avv. Vito Galluffo